

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Avv. Giuseppe Carriero.... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Nicola Rocco di Torrepadula.....Membro designato dal Conciliatore Bancario (estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi..... Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

Nella seduta del 3 maggio 2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con atto del 30.12.2010, pervenuto il 5.1.2011, la ricorrente si è lamentata dell'illegittimo comportamento della banca per l'addebito sul proprio conto corrente di quattro assegni dalla stessa emessi. In particolare la ricorrente ha dichiarato che per un errore gli assegni risultavano emessi in una data precedente a quella d'incasso. Di conseguenza gli interessi passivi, applicati dalla banca con riguardo alla data di emissione (€ 1.003,23), sarebbero ingiustificati. Anzi, per la cliente, la banca sarebbe stata colpevole perché al momento dell'incasso avrebbe dovuto chiedere "conferma ed autorizzazione dato che erano passati i sei mesi di prescrizione" dalla data di emissione degli assegni.

Per tale motivo la ricorrente ha richiesto il riaccredito della somma pagata a titolo di interessi.

La banca ha contestato le accuse rivoltele, ricostruendo la vicenda. In particolare ha sottolineato, da un lato, che la scadenza del termine di presentazione di un assegno non ne impedisce il pagamento. E, dall'altro, che l'addebito di interessi nella misura indicata era dovuto al fatto che alla data di emissione degli assegni il conto corrente era scoperto. La banca, pertanto, ha ribadito la legittimità del proprio comportamento.

Nel corso della riunione del 22.3.2011, il Collegio ha deliberato un supplemento d'istruttoria con conseguente sospensione del termine per la decisione. In particolare il



Collegio ha invitato l'intermediario alla produzione del contratto di conto corrente e, in particolare, della clausola che regola la valuta di addebito degli assegni, nonché dell'estratto conto relativo al periodo in esame e della fotocopia, fronte retro, degli assegni. È stato concesso, poi, alla ricorrente il termine di dieci giorni per osservazioni sulla documentazione prodotta.

La banca ha provveduto al deposito dell'indicata documentazione.

DIRITTO

La vicenda s'incentra, come visto, sull'addebito di assegni in conto corrente con data antergata. In particolare, quattro assegni sono stati emessi dalla ricorrente in data 28.11.2008 e presentati per l'incasso il successivo 30.6.2009.

Si osservi che il beneficiario di questi assegni è il medesimo soggetto (persona fisica) che li ha emessi, sia pure nella qualità di legale rappresentante del traente. Per effetto della clausola che prevede che la valuta di addebito degli assegni corrisponde a quella di emissione (e non a quella di negoziazione) degli stessi, la banca ha applicato la valuta del 28.11.2008. Essendo, però, a quel momento il conto scoperto, si sono generati gli interessi passivi di cui si lamenta la ricorrente.

Questi dati sono assolutamente pacifici tra le parti.

È bene sottolineare che la clausola che prevede l'addebito degli assegni con valuta alla data di emissione non è contestata dalla ricorrente. Vale la pena di osservare, anche, che la clausola è contenuta nel foglio informativo (aggiornato alla data del 11.5.2009) e parla espressamente di "addebito prelevamenti mediante assegno bancario". Pur trattandosi di una dizione dubbia, sembra preferibile, alla luce di una lettura complessiva del contratto, un'interpretazione estensiva della disposizione: nel senso di ritenere che essa si riferisca a tutte le ipotesi di addebito di assegno (sia se riguardante prelevamenti, sia se riguardante altro). In tali casi, quindi, si applica la valuta della data di emissione dell'assegno.

È bene sottolineare, altresì, che la retrodatazione di un assegno è un elemento del tutto normale e lecito. Essa serve, ad esempio, ad annullare il termine di presentazione del titolo con la conseguenza di rendere efficaci, nei confronti del trattario, revoche o contrordini (cfr. gli artt. 32 e 35 l. ass.).

Detto ciò non residua che valutare la questione alla luce dell'ipotesi di errore. Come accennato, infatti, la ricorrente ha dichiarato che avrebbe sbagliato nel compilare la data di emissione dell'assegno.

Orbene sul punto esiste un orientamento giurisprudenziale che, appunto, nel caso di retrodatazione dell'assegno ha escluso la rilevanza dell'errore nell'indicazione della data di emissione, essendo, questo, rilevabile nei limiti di cui all'art. 1428 c.c., per cui, mancando dell'estremo della riconoscibilità da valutarsi alla stregua dell'art. 1431 c.c., esso non è opponibile dal correntista alla banca trattaria (così Trib. Milano, 16.1.1984, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1986, II, 253). In sintesi, secondo questo orientamento, l'errore denunciato non assume peso se non si dimostra che fosse riconoscibile dalla banca al momento del pagamento dell'assegno.

In realtà il richiamo alla disciplina dei vizi dei negozi giuridici non convince. Sembra più corretto qualificare, l'apposizione della data come una dichiarazione di scienza, non negoziale, con la conseguente applicazione estensiva dell'art. 2732 c.c. in tema di confessione (anch'essa dichiarazione di scienza) viziata da errore di fatto. Tale norma prevede la revocabilità di quanto dichiarato (data errata), qualora si dia prova della falsità del fatto confessato e dell'errore intervenuto nella formazione (errore-vizio) o nella



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

manifestazione (errore-ostativo) del giudizio di verità espresso. In sostanza non occorre provare la riconoscibilità dell'errore.

Sta di fatto, comunque, che nella specie la ricorrente si è limitata a dedurre senza provare minimamente l'errore.

Anzi assume una certa rilevanza il fatto che la medesima persona fisica è emittente e beneficiario dell'assegno. In sostanza il beneficiario si è recato in banca in data 30.6.2009 per incassare gli assegni da lui stesso emessi quale legale rappresentante del correntista. Il che significa che l'emittente era presente al momento dell'incasso e si sarebbe dovuto rendere conto dell'errore. Se ciò non è avvenuto le conseguenze non possono essere fatte gravare sulla banca, che, sul punto, non aveva alcun elemento per non eseguire l'operazione come richiesta.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI